

STATUTO

DAFNE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CHIARAMONTE GULFI RG CORSO
UMBERTO 103

Numero REA: RG - 104870

Codice fiscale: 01240240885

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-07-2005 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL N.89.444 DI REPERTORIO E AL N. 6729 DI FASCICOLO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

NORMATIVA APPLICABILE

ARTICOLO 1

E' costituita una Società Cooperativa a responsabilità limitata a mutualità prevalente, denominata:

" DAFNE Società Cooperativa Sociale ONLUS."

Alla Cooperativa si applicano, oltre alle norme contenute nel presente statuto, le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in tema di Società Cooperative e le disposizioni sulle Società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

Alla Cooperativa si applicano in particolare le norme previste dalle leggi Regionali n.37/78 - 125/80 e della legge 44/86 ed eventuali successive proroghe.

ARTICOLO 2

La cooperativa ha sede nel Comune di Chiaramonte Gulfi

Il domicilio dei soci nei loro rapporti con la società e tra di loro, così come l'indirizzo internet, il numero di fax e di telefono, sono quelli risultanti dal libro soci; ogni modifica dovrà essere comunicata alla società con modalità tali da assicurare la ricezione.

In mancanza il domicilio coinciderà con la residenza anagrafica.

La cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile.

La Cooperativa, nei modi previsti dalla legge, potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

ARTICOLO 3

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050.

Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione di proroga hanno diritto di recesso.

SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO 4

I soci della Cooperativa intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e società, oppure di rapporto di lavoro subordinato.

La società può avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci.

Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti Interni.

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi delle mutualità senza scopo di lucro.

Per ciò stesso la Cooperativa potrà aderire ad una associazione nazionale di categoria su delibera dell'organo amministrativo.

Le adesioni agli Organismi ed Enti saranno deliberate dall' organo amministrativo o dall' Assemblea dei Soci.

La cooperativa potrà operare anche con terzi.

ARTICOLO 5

La Cooperativa con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci si propone di realizzare, valendosi prevalentemente dell'attività lavorativa dei soci, il seguente oggetto:

- 1) la prestazione dell'assistenza e cura in qualsiasi forma e genere agli anziani, agli emarginati ai portatori di handicap, ai tossico dipendenti, ai nuclei familiari in stato di bisogno, agli stranieri, ai giovani ed in genere a tutti coloro che si trovano in particolare situazione di disagio sociale, sia a domicilio che presso ospedali, case di cura, case di riposo ecc.
- 2) l'istituzione del servizio di assistenza medica ed infermieristica, ambulatoriale e domiciliare;
- 3) la realizzazione di tutte quelle iniziative ed attività che consentono l'inserimento e l'integrazione nella vita sociale ed economica dei soggetti indicati al punto 1);
- 4) la difesa e la valorizzazione delle tradizioni popolari ed artigianali, mediante l'utilizzo della co-noscenza delle persone anziane, affiancando ad esse le giovani leve del lavoro in cerca di sbocchi occupazionali;
- 5) la realizzazione di un centro sociale attrezzato per attività culturali e ricreative, eventuale som-ministrazione di pasti caldi, organizzazione del servizio di segretariato sociale e del servizio so-ciale professionale ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n.22/1986.
- 6) la stipula con personale specializzato ove non ve ne sia disponibile tra i soci, per comprovati mo-tivi di funzionalità della cooperativa;
- 7) l'istituzione e/o gestione di asili nido;
- 8) l'istituzione e/o gestione di servizi socio psico-pedagogico;
- 9) la gestione di mense scolastiche e sociali;
- 10) interventi a favore dell'imprenditorialità femminile nell'ambito dei servizi sociosanitari ed educa-tivi (ai sensi della normativa);
- 11) istituzione e/o gestione di centri diurni e/o di riabilitazione occupazionali per soggetti portatori di handicap;
- 12) servizio ambulatoriale di fisioterapia in convenzione con enti pubblici e soggetti privati;
- 13) istituzione e/o gestione di case famiglia, comunità alloggio e servizi residenziali in favore di di-sagiati psichici;
- 14) istituzione e/o gestione di residenze sanitarie assistite;
- 15) interventi in favore del turismo sociale, gestione centri residenziali, organizzazione di viaggi presso località turistiche e climatiche; istituzione e/o gestione di case albergo finalizzate al turi-smo sociale (terza età, disabili, minori, ecc.);
- 16) Attività di indagine conoscitiva e ricerca sociale nel territorio.
La cooperativa può promuovere anche l'istruzione cooperativistica e professionale anche mediante l'istituzione e la gestione di corsi di addestramento e perfezionamento. Relativamente all'assistenza agli anziani, inabili, nuclei familiari in stato di bisogno, minori in difficoltà e ragazze madri, la cooperati-ve anche ai fini della L.R. n.22/1986 e di quelle che saranno emanate sia regionali, nazionali e comu-nitarie, può prestare i seguenti servizi:
 - a) servizi aperti quali: assistenza domiciliare, assistenza centro d'incontro per le attività cul-turali e del tempo libero, centri diurni e notturni di assistenza;

- b) servizi residenziali quali: case albergo, case protette, comunità alloggio, servizi per l'assistenza economica. La cooperativa potrà inoltre gestire, acquistare, costruire le strutture, nonché acquistare le attrezzature necessarie all'espletamento delle attività sociali.

La cooperativa potrà comunque svolgere qualsiasi attività complementare a quelle sopraelencate in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui svolgimento è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

SOCI

ARTICOLO 6

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci solo le persone fisiche ed in particolare possono essere soci solo i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che esercitino mestieri attinenti alla natura dell'attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

ARTICOLO 7

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;

b) precisazione della effettiva attività di lavoro svolta, delle competenze professionali possedute;

c) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere il cui complessivo ammontare, al valore nominale non dovrà superare il limite massimo fissato dall' art. 2525 del cod. civ.;

d) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

L' organo amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo cinque e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo nove, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all' art. successivo.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

In caso di reiezione della domanda di ammissione, gli amministratori debbono motivare il rifiuto di ammissione e comunicarlo agli interessati. Devono annualmente illustrare nella relazione al bilancio o nella nota integrativa i criteri usati nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci.

Il socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro 60 giorni dalla comunicazione della reiezione. La decisione dell'assemblea in seguito al ricorso è inappellabile.

ARTICOLO 8

Tutti i soci sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 18;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- c) a prestare, il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;
- d) al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato dall' assemblea dei soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2528 Codice Civile.

ARTICOLO 9

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, di divenire soci di società, che perseguono scopi sociali identici o affini o che comunque esplicano attività concorrente.

E' altresì vietato al socio di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza con la cooperativa, nonché svolgere in proprio imprese concorrenti.

RECESSO - ESCLUSIONE

ARTICOLO 10

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte.

ARTICOLO 11

I soci, possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, nonché ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione, o non siano più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali o in caso di inabilitazione al lavoro o di trasferimento.

Spetta all' organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.

Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I rapporti mutualistici del socio receduto con la società, proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

ARTICOLO 12

L'esclusione può essere deliberata, previa intimazione al socio di rimuovere, ove possibile, la causa, dagli amministratori nei confronti del socio:

a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti o dal rapporto mutualistico.

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo.

c) che perda o non possenga i requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa;

d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9;

e) nei confronti del socio interdetto, inabilitato, fallito, che abbia riportato una condanna che importi l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

f) per sopravvenuta inabilità a svolgere l'attività lavorativa anche per raggiunti limiti d'età.

L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione della prestazione di lavoro e dei rapporti mutualistici. Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente per territorio entro 60 giorni dalla comunicazione.

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.

In caso di opposizione, l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

ARTICOLO 13

La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al socio destinatario mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

ARTICOLO 14

I soci receduti od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere, salvi i limiti di cui all'art.2514, il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità dei soci, ove versato, decurtate le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dalla approvazione del bilancio.

ARTICOLO 15

In caso di morte del socio, gli eredi, o legatari, hanno diritto al rimborso della quota nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14.

Gli eredi o legatari del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto e in caso di pluralità di eredi debbono nominare un rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile.

ARTICOLO 16

I soci receduti od esclusi e gli eredi o legatari del socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre la scadenza dei centottanta giorni indicati nell'art. 14.

Gli eredi o legatari del socio defunto, dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolvenza della società.

PATRIMONIO SOCIALE E REQUISITI DELLA MUTUALITA'

ARTICOLO 17

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote di valore nominale minimo pari a euro 200,00 (due-cento- virgola zero zero)
- b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art.20;
- c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;
- d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote sottoscritte.

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari, ove emessi, offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ARTICOLO 18

Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più soluzioni e più precisamente:

- a) almeno il 25% all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dall' organo amministrativo e, in difetto, in quattro rate mensili.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti; per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

ARTICOLO 19

Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell' organo amministrativo ai sensi dell'art. 2530 del c.c. e con le modalità previste nel medesimo articolo.

Il socio che intende trasferire la propria quota dovrà darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata fornendo per l'aspirante acquirente le indicazioni previste per la domanda di ammissione.

ARTICOLO 20

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio da presentarsi all'assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2364, secondo comma.

In quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata, le ragioni della dilazione.

La relazione al bilancio dovrà specificatamente indicare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il carattere cooperativo della società, nonché quant'altro richiesto dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli utili risultanti dal bilancio saranno così destinati;

- a) non meno del 30% al fondo di riserva ordinaria;
- b) il tre per cento alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici, all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nelle misure previste dall'art. 17 III comma lett. a);
- d) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

L'assemblea, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, può destinare gli utili alla costituzione di riserve indivisibili.

ARTICOLO 21

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno che potrà anche essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la qualità e quantità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa e il socio secondo quando previsto da un apposito regolamento da approvarsi con le modalità di cui in seguito.

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 22

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 23

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi, a cura degli amministratori, mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento nonché da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci

con diritto di voto e presenti o consta che siano informati tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

L' organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ARTICOLO 24

L'assemblea:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;
- 4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell' organo amministrativo;
- 5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Essa si riunirà almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio nei termini previsti dal precedente articolo 20 e inoltre quante volte l'organo Amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per

iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.

In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

ARTICOLO 25

L' assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti esprimibili, spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta; in seconda convocazione, è regolarmente costituita quale che sia il numero dei soci presenti o rappresentati e delibera a maggioranza assoluta.

Quando consentito dalla legge, le decisioni dei soci possono essere assunte mediante consultazione scritta.

La procedura di consultazione scritta non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto, compresi gli eventuali organi di controllo, se nominati, adeguata informazione.

La decisione sarà adottata mediante approvazione per iscritto di un'unico documento che contiene il medesimo testo di decisione.

Il procedimento dovrà concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le trasmissioni previste nel presente articolo potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica al numero o indirizzo e-mail risultanti dal libro soci.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole della metà più uno dei soci.

ARTICOLO 26

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano.

ARTICOLO 27

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, salvo l'ipotesi dell'art. 2539 II comma C.C., non Amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli artt. 2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle S.r.l.

ARTICOLO 28

L'assemblea, è presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa a maggioranza dei presenti, o dal Presidente del Consiglio d' Amministrazione o dall'Amministratore Unico.

L'assemblea può nominare un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell' assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 29

La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.

L'organo amministrativo resta in carica a tempo indeterminato fino a revoca o dimissioni.

Gli amministratori sono sempre rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente quando a ciò non abbia provveduto l'assemblea; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo, nei limiti previsti dagli art. 2381 e 2544 C.C.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata anche consegnato a mano o da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di fax, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi, se esistenti, ne siano informati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente, salvo che il consiglio non sia composto da due soli membri.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, può nominare procuratori speciali per singole categorie di atti, direttori generali, institori.

Spetterà sempre ai soci con propria decisione procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo e dell'amministratore venuto a mancare.

Non è ammessa la cooptazione.

Nel frattempo il Consiglio decaduto o gli altri Amministratori decaduti potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o per qualsiasi altra causa ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Se viene a mancare l'organo amministrativo per qualsiasi causa, la riunione dei soci per decidere la nuova nomina può essere convocata da uno qualsiasi dei soci stessi o dal Presidente del Collegio sindacale, se nominato.

Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli amministratori spetta all'assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, ove esistente determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

ARTICOLO 30

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente o l'Amministratore Unico perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza spetta altresì, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

IL COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 31

Il Collegio Sindacale se nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea dei soci.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

Se viene meno il numero dei sindaci, gli amministratori devono, entro 30 giorni, sollecitare una deliberazione dei soci per l'integrazione del collegio. I sindaci sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di Sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ. .

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale.

La decisione di revoca deve essere approvata dal Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di nomina obbligatoria, il collegio sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Delle riunioni del collegio sindacale deve redigersi verbale.

Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Le riunioni del collegio Sindacale devono tenersi almeno ogni 90 giorni.

Le convocazioni sono fatte a cura di ciascun sindaco con le stesse modalità previste per il consiglio di amministrazione.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee e alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

ARTICOLO 32

In sede di assemblea che approva il bilancio, l'Organo Amministrativo e il Collegio Sindacale, ove nominato, nelle loro relazioni devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.

SCIoglimento e LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 33

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero di liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

ARTICOLO 34

In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale deve essere devoluto, come previsto dall'art. 17 III comma lett. d), ove la cooperativa aderisse all' Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577, quest'ultima ne sarà la destinataria in difetto di adesione tale versamento andrà

effettuato al Ministero del lavoro (apposito capitolo del bilancio statale)..

CLAU SOL A COMP ROMI SSORI A

ARTI COLO 3 5

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, promosse da o contro gli amministratori, i liquidatori, sindaci o revisori, se nominati, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Arbitro nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della provincia nel cui ambito ha sede la società.

Nel caso di mancata nomina vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società.

L' arbitro deciderà entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

L'Arbitro stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

DI SPOSI ZIONI GENE RALI

ARTI COLO 3 6

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti di soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli all'approvazione dell'assemblea che li approverà con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo.

Firmato Lucia Frasca

Firmato Marcello Zichichi - Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento sul supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.P.R. n. 445/2000, che si trasmette, in termini utili di registrazione, ad uso del Registro delle Imprese.